

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO  
DI MATEMATICA E INFORMATICA**  
*emanato con decreto rettorale 21 aprile 2021, n. 637*

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Informatica (di seguito indicato come Dipartimento).

**Articolo 2 - Funzioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento è la struttura in cui si valorizzano e coordinano le risorse umane per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche, delle attività formative, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio, nell'ambito dei Settori Scientifico- Disciplinari incardinati nel Dipartimento.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati.

3. Il Dipartimento propone e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Corsi di Specializzazione, di Corsi di Dottorato di Ricerca, di Corsi di Master Universitari, di Perfezionamento e per la formazione degli insegnanti secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti universitari. Il Dipartimento, altresì, promuove e approva, nel rispetto della normativa vigente in materia, accordi bilaterali con altre Università italiane e straniere, rafforzando la cooperazione nazionale e internazionale.

4. Il Dipartimento:

a) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

b) formula la proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia;

c) cura la programmazione e l'utilizzo delle risorse destinate alla didattica e alla ricerca;

d) cura la gestione delle strutture per la didattica;

e) coordina le attività didattiche, verifica la loro efficacia per i Corsi di Studio che a esso fanno capo e collabora al coordinamento di altri Corsi di Studio per i quali fornisce attività didattica, eventualmente avvalendosi di strutture di coordinamento.

5. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge n. 240/2010, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

6. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

**Articolo 3 - Afferenza al Dipartimento**

1. Il Dipartimento è la struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo.

2. Al Dipartimento afferiscono inoltre:

a. i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura;

b. i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;

c. i professori a contratto di insegnamenti banditi dal Dipartimento nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso;

d. gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale indicati nell'Allegato A;

e. gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento e indicati nell'Allegato B aventi come supervisori un professore o un ricercatore

affidente al dipartimento stesso;

f. gli studenti che svolgono il lavoro di tesi sotto la guida di un docente affidente al Dipartimento.

3. I Professori Emeriti e i borsisti del Dipartimento accedono alle strutture e ai servizi del Dipartimento utili allo svolgimento delle loro attività di didattica e di ricerca.

#### **Articolo 4 - Organi del Dipartimento**

1. Sono Organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta;

d) la Commissione didattica paritetica docenti-studenti;

e) Consigli di Corsi di Studio.

2. È altresì istituita presso il Dipartimento la Commissione per la Qualità.

#### **Articolo 5 - Il Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) presiede il Consiglio, la Giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;

c) promuove le attività del Dipartimento, con la collaborazione della Giunta;

d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;

e) tiene i rapporti con gli altri Organi dell'Università della Calabria;

f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli derivano dalla normativa in vigore.

2. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono disciplinate dall'Allegato C che fa parte integrante del presente Regolamento.

3. Il Direttore designa tra i professori di I o di II fascia affidenti al Dipartimento un Vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore e partecipa a titolo consultivo ai lavori della Giunta.

4. Il Direttore può delegare lo svolgimento di singoli atti a componenti del Consiglio.

5. Il Direttore, per garantire il buon andamento del Dipartimento, può emanare provvedimenti d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza utile.

6. Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Direttore Generale l'attribuzione dell'incarico di Segretario di Dipartimento a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nello Statuto e nel Regolamento di Ateneo.

7. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, sottopone al Consiglio di Dipartimento la proposta di ripartizione del budget.

8. In caso di interruzione anticipata del mandato, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento assume temporaneamente le funzioni di Direttore e provvede a indire le elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza

#### **Articolo 6 - Il Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio è composto dal Direttore che lo presiede, dai professori di ruolo e ricercatori, dal Segretario di Dipartimento con voto consultivo senza influire sul numero legale, da una rappresentanza pari al 25% del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza pari al 5% dei titolari di assegni di ricerca e da una rappresentanza pari al 5% degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca attivati nel Dipartimento nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento pari al 5% del numero di professori di ruolo e ricercatori che afferiscono al Dipartimento

al momento dell'indizione delle votazioni. Tutti gli arrotondamenti si intendono all'intero superiore. La rappresentanza degli studenti comprende almeno uno studente iscritto al corso di laurea o laurea magistrale in Matematica ed almeno uno studente iscritto al corso di laurea o laurea magistrale in Informatica e almeno uno studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione Primaria.

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nonché degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento sono disciplinate dall'Allegato D che fa parte integrante del presente Regolamento. L'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al medesimo organo è disciplinata da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio ha le seguenti competenze:

- a) formula, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le richieste al Consiglio di Amministrazione di nuovi posti di professore di ruolo e ricercatore;
  - b) designa, per quanto di sua competenza e secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti di Ateneo, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo; delibera sull'affidamento degli incarichi di insegnamento e sulla stipula dei contratti di insegnamento e di esercitatori su proposta o parere dei Consigli di Corsi di Studio, sulla stipula di contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni;
  - c) esprime pareri su tutti gli aspetti scientifici e didattici relativi ai settori di propria competenza;
  - d) approva la proposta del Direttore di ripartizione del budget assegnato al Dipartimento dagli Organi di governo dell'Ateneo;
  - e) approva l'attivazione o la disattivazione dei Consigli di Corso di Studio;
  - f) propone al Senato Accademico:
    - il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente, per ciascun Corso di Studio sulla base delle risorse didattiche disponibili e dei propri programmi di sviluppo;
    - eventuali modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo;
    - l'istituzione di Laboratori dipartimentali;
    - l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
    - il Regolamento di Dipartimento e le relative modifiche;
  - g) propone al Consiglio di Amministrazione:
    - l'attivazione delle procedure concorsuali per i professori di ruolo e per i ricercatori;
    - la chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
    - l'eventuale costituzione di Strutture di raccordo, per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche;
    - l'istituzione di Corsi di perfezionamento e di Master di primo e secondo livello;
  - h) l'istituzione di Corsi di Dottorato di Ricerca;
  - i) delibera annualmente su tutto quel che rileva ai fini dell'emanazione dei Manifesti degli Studi secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
  - j) esprime parere sulle richieste dei professori di ruolo e dei ricercatori di fruizione di periodi di attività scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera, nonché sullo svolgimento di attività didattica e formativa presso altri Atenei; esprime parere, inoltre, sulle richieste di congedo per motivi di studio;
  - l) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori allo svolgimento di attività didattica e formativa presso altri Dipartimenti dell'Università;
  - m) ai soli fini della partecipazione alle Commissioni per le prove di accertamento del profitto, nomina i Cultori della materia, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
5. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta di Dipartimento, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo.

#### **Articolo 7 – Norme di funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta motivata di almeno un quinto dei membri che lo compongono, sull'ordine del giorno (Odg) indicato nella richiesta.

2. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo, esclusi i giorni festivi, rispetto alla data prevista per la riunione a mezzo posta elettronica. Nei casi di urgenza detto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Si decurtano ai fini della validità del quorum costitutivo le assenze giustificate da esigenze di servizio o di tutela di diritti fondamentali. Deve essere comunque presente almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice-Direttore.
5. Il Direttore può invitare a partecipare alle sedute consiliari o a parte di esse chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, fermo restando che al momento della votazione possono essere presenti unicamente gli aventi diritto al voto.
6. In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'Odg, il Direttore o almeno 1/5 dei membri del Consiglio possono proporre variazioni alla sequenza di trattazione degli argomenti.
7. Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all'Odg, il Direttore può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. In caso di indifferibilità delle questioni sottostanti, l'aggiornamento deve avvenire entro 48 ore e viene comunicato immediatamente.
8. Trascorsi 30 minuti dall'ora d'inizio del Consiglio indicata nella convocazione, se non viene raggiunto il numero legale, il Direttore dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto nel verbale.
9. Per gli argomenti che riguardano lo status, il bando e le chiamate dei professori di I fascia, il Consiglio delibera in composizione ristretta ai professori di I fascia. Per gli argomenti che riguardano lo status, il bando e le chiamate dei professori di II fascia, il Consiglio delibera in composizione ristretta ai professori di I e II fascia. Per gli argomenti che riguardano lo status e il bando dei ricercatori, il Consiglio delibera in composizione ristretta ai professori di I e II fascia, ed ai ricercatori. Per gli argomenti che riguardano le chiamate dei ricercatori il Consiglio delibera in composizione ristretta ai professori di I e II fascia.
10. Le rappresentanze hanno diritto di voto deliberativo, concorrendo anche al numero legale, su specifiche tematiche del consiglio. In particolare, il personale tecnico-amministrativo su problemi di carattere amministrativo; gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e i titolari di assegno di ricerca sulla gestione e organizzazione delle attività di ricerca e formazione; gli studenti sulla gestione e organizzazione delle attività didattiche.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le chiamate di professori e ricercatori e per casi in cui sia esplicitamente disposto diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore. Le votazioni, ordinariamente, sono assunte a scrutinio palese per alzata di mano. Le deliberazioni riguardanti interessi strettamente inerenti alle persone devono essere adottate a scrutinio segreto, qualora anche un solo membro del Consiglio ne faccia richiesta. Comunque, ogni membro può disgiungere la propria responsabilità da quella collegiale, riportando a verbale il suo voto contrario con eventuale motivazione del dissenso. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.
12. Le proposte sono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo risultante.
13. La "mozione d'ordine" ha la precedenza e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
14. I verbali approvati sono resi disponibili (in forma integrale) ai membri del Consiglio mediante accesso riservato sul sito Web del Dipartimento. Le delibere che hanno rilevanza pubblica sono rese liberamente accessibili sul sito Web del Dipartimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 8 - La Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta coadiuva il Direttore e decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore, ad eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni.
  2. La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Si decurtano ai fini della validità del quorum costitutivo le assenze giustificate da esigenze di servizio o di tutela di diritti fondamentali. Deve essere comunque presente almeno un terzo degli aventi diritto. Essa è composta dal Direttore che la presiede, da tre Professori di I Fascia, tre Professori di II Fascia, due Ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo partecipa alle sedute relative a questioni amministrative, il rappresentante degli studenti partecipa alle sedute relative alla gestione e organizzazione delle attività didattiche.
- Alle riunioni della giunta partecipano a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:

- il Segretario di Dipartimento;

- i Coordinatori dei Consigli unificati dei corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento;
  - il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca del Dipartimento;
  - il Vice-Direttore di Dipartimento;
  - il Vice-Segretario di Dipartimento.
3. Le modalità di elezione dei componenti della Giunta sono disciplinate dall'Allegato E che fa parte integrante del presente Regolamento.
4. La Giunta collabora con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni e dispone sulle materie e sulle questioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.
5. Alle riunioni della Giunta si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento del Consiglio; il Direttore, su punti specifici, può invitare a partecipare alle sedute chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, fermo restando che al momento della votazione possono essere presenti unicamente gli aventi diritto al voto.
6. Dei lavori della Giunta è redatto verbale a cura del Segretario di Dipartimento ed è reso disponibile (in forma integrale) ai membri della stessa mediante accesso riservato sul sito Web del Dipartimento. Eventuali delibere che abbiano rilevanza pubblica sono rese liberamente accessibili sul sito Web del Dipartimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 9 - Il Segretario di Dipartimento**

1. L'incarico di Segretario ha durata triennale ed è attribuito dal Direttore Generale su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nello Statuto e nel Regolamento di Ateneo.
2. Il Segretario di Dipartimento partecipa alle attività del Consiglio e della Giunta nei modi e nei limiti previsti dal presente regolamento.
3. È responsabile dell'efficacia e dell'efficienza della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento.
4. Coordina le attività degli uffici e relaziona annualmente al Consiglio sull'andamento amministrativo del dipartimento.
5. Il Direttore, sentita la Giunta, con atto motivato e in contraddittorio, può revocare dall'incarico il Segretario di Dipartimento per mancata efficacia e mancata efficienza dell'attività amministrativa e contabile ascrivibile ad esso.
6. Il Direttore del Dipartimento, d'intesa con il Segretario, individua tra il personale tecnico- amministrativo il Vice-Segretario incaricato di sostituire il Segretario in caso di assenza o impedimento e ne dà comunicazione al Direttore Generale.

#### **Articolo 10 - Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti**

1. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti ha competenza:
- a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
  - c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
  - d) a svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni vigenti e dai Regolamenti di Ateneo.
2. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è composta da tre rappresentanti degli studenti e da altrettanti docenti (professori e ricercatori).
3. La riunione di insediamento della Commissione didattica paritetica docenti-studenti è convocata e presieduta dal Decano della componente dei docenti. Nella riunione, la Commissione elegge al suo interno, tra la componente dei docenti, un Coordinatore.
4. La componente dei docenti è eletta tra professori e ricercatori che non rivestano la carica di Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio. L'elezione avviene in seno al Consiglio di Dipartimento ristretto ai professori e ai ricercatori.
5. Le modalità di elezione della componente studentesca sono disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
6. I membri della Commissione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni.
7. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, un'unità di personale tecnico-amministrativo designata dal Direttore di

Dipartimento con competenze relative alla gestione dei Corsi di Studio.

8. La Commissione è convocata dal Coordinatore o su richiesta della metà dei membri della stessa Commissione.

9. La partecipazione alla Commissione paritetica di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### Articolo 11 – Referente e Commissione per la Qualità

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina tra i propri componenti un Referente per la Qualità. Al Referente per la qualità è affidato il compito di promuovere, nel funzionamento del Dipartimento e per il conseguimento di risultati di valore, l'adozione delle linee guida definite nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. Il Referente per la Qualità garantisce, in particolare, il flusso informativo con il Presidio della Qualità di Ateneo. Il Referente è un professore o ricercatore di ruolo, che non sia il Direttore del Dipartimento, che non ricopra la carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di Studio o di Dottorato di Ricerca, né altre cariche accademiche negli Organi dell'Ateneo o comunque altri ruoli nell'ambito delle strutture responsabili dell'Assicurazione della Qualità. Il Referente deve aver ricevuto positiva valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 240/2010.

2. L'incarico di Referente ha durata triennale ed è rinnovabile.

3. Nel Dipartimento può essere istituita una Commissione per la Qualità a supporto del Referente che la coordina.

4. I componenti della Commissione per la Qualità sono scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che ne stabilisce, altresì, la composizione, prevedendo comunque la presenza di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e di un rappresentante degli studenti.

5. I componenti della Commissione per la Qualità durano in carica tre anni, ovvero fino a decorrenza della carica elettiva nel Consiglio di Dipartimento.

#### Articolo 12 - Consigli di Corso di Studio

1. Per la gestione dei corsi di studio del Dipartimento sono istituiti i Consigli di Corso di Studio elencati nell'Allegato A.

2. I Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento:

a) propongono il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche;

b) formulano per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio;

c) propongono il Manifesto degli Studi;

d) propongono gli insegnamenti da attivare nel corso di studio nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;

e) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

f) organizzano le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito:

a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti al Corso stesso, in accordo con la programmazione didattica annuale dei Dipartimenti; i professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi; l'opzione per un Consiglio di Corso di Studio va dichiarata per iscritto presso la Direzione del Dipartimento, entro l'inizio di ciascun anno accademico;

b) dai ricercatori che nel Corso di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;

c) dai professori a contratto;

d) da un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.

4. I componenti di cui alla lettera a) del precedente comma 3 esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo e passivo in un solo Consiglio di Corso di Studio. I componenti di cui alle lettere b) c) e d) del presente comma esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.

5. Altre figure possono, su formale invito del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, partecipare alle adunanze del Consiglio medesimo senza diritto di voto. Le stesse sono invitate ad allontanarsi dalla sala della riunione prima dell'espressione del voto.

6. Il Consiglio di Corso di Studio elegge il Coordinatore tra i suoi componenti che rivestono la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscono al Dipartimento secondo le modalità indicate nell'Allegato F che è parte integrante del presente Regolamento.
7. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio:
  - a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;
  - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.
8. Il Coordinatore si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dal Dipartimento.
9. Il Coordinatore designa tra i professori di ruolo e i professori aggregati afferenti al Corso di Studio un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica. Il Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio è nominato dal Rettore con apposito decreto.
10. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, per i corsi di studio di primo e di secondo livello è possibile costituire un unico Consiglio di Corso di Studio.
11. Alle sedute dei Consigli di Corso di Studio si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio di Dipartimento.

**Art. 13 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento è approvato da parte del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed entrerà in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto da parte del Rettore.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti, può modificare il presente Regolamento; le modifiche adottate sono approvate con le medesime modalità previste dal comma 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

**ALLEGATI**

<u>ALLEGATO A</u>	Corsi di Studio e Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Matematica e Informatica
<u>ALLEGATO B</u>	Corsi di Dottorato di Ricerca Attivati nel Dipartimento di Matematica e Informatica
<u>ALLEGATO C</u>	Elezioni del Direttore del Dipartimento
<u>ALLEGATO D</u>	Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento
<u>ALLEGATO E</u>	Elezione della Giunta
<u>ALLEGATO F</u>	Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio

**ALLEGATO A**

**Corsi di Studio e Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Matematica e Informatica**

- Laurea in Matematica, classe L-35 “Scienze Matematiche”
- Laurea in Informatica, classe L-31 “Scienze e Tecnologie Informatiche”
- Laurea Magistrale in Matematica, classe LM-40 “Matematica”
- Laurea Magistrale in Informatica, classe LM-18 “Informatica”
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria classe LM-85 BIS – Scienze della formazione primaria
- Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Matematica e Corso di Laurea Magistrale in Matematica
- Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Informatica e Corso di Laurea Magistrale in Informatica
- Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

## ALLEGATO B

### Corsi di Dottorato di Ricerca Attivati nel Dipartimento di Matematica e Informatica

Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica e Informatica

## ALLEGATO C

### Elezioni del Direttore del Dipartimento

#### Art. 1

##### Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni

1. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
2. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
3. Qualora il Decano del Dipartimento non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

#### Art. 2

##### Quorum per la validità delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione del Direttore di Dipartimento sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle votazioni di ballottaggio, se vi abbia preso parte almeno il 40 % degli aventi diritto al voto.

#### Art. 3

##### Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari e straordinari, afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Nel caso d'indisponibilità dei professori di prima fascia o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* stabilito nel precedente art. 2, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. In tal caso, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento, con propria disposizione affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, stabilisce le date per le ulteriori due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
4. Nelle prime due votazioni il Direttore di Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione; in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
6. I professori che assumono il mandato di Direttore devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato, all'atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso che avrà effetto dall'inizio del mandato per tutta la durata dello stesso. Il regime di tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza dalla stessa.
7. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
8. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;

- b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
- c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
- d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
- e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.

9. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

10. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

11. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori e le unità di personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

#### **Art. 4**

##### **Incompatibilità**

1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio.
2. In presenza di cause di incompatibilità, il candidato eletto ha il dovere di rimuovere dette cause, entro dieci giorni dalla designazione, a pena di decadenza dalla carica.

#### **Art. 5**

##### **Durata della carica**

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'inizio del mandato del Direttore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.

#### **Art. 6**

##### **Seggio elettorale**

1. Entro il 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
2. Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
5. Gli scrutatori sono scelti tra i professori di ruolo, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento.
6. Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto.
7. Entro il 10° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
8. Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro le ore 12:00 del 3° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
9. Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la

presentazione delle segnalazioni.

10. Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dalle presenti disposizioni e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

11. I lavori istruttori del seggio elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

12. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.

13. Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.

## **Art. 7**

### **Candidature**

1. Le candidature, sottoscritte da almeno cinque membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, devono essere presentate al Decano entro e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Nei casi previsti all'art. 3, comma 3, le candidature dei professori di seconda fascia devono essere presentate entro le ore 12:00 del 12° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

3. L'accettazione delle candidature e le firme di sostegno dovranno essere formalizzate utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

4. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto la presentazione di una candidatura. In caso di sottoscrizione di più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle.

5. I modelli per l'accettazione delle candidature e per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

6. Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità all'uopo stabiliti.

7. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.

8. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.

9. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 1° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle medesime. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro i 2 giorni lavorativi successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione delle contestazioni.

## **Art. 8**

### **Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.

2. Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

## **Art. 9**

### **Insedimento del seggio elettorale**

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.

2. Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.

3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
4. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale.
5. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

#### **Art. 10**

##### **Diritto al voto**

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

#### **Art. 11**

##### **Operazioni di voto**

1. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
3. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.
4. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
6. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
7. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

#### **Art. 12**

##### **Schede nulle**

1. Sono nulle:
  - a) le schede non vidimate nelle forme previste;
  - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;
  - c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza;
  - d) le schede che presentino segni e/o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi

in cui le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

### **Art. 13**

#### **Chiusura delle votazioni**

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

### **Art. 14**

#### **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni di cui al precedente art. 2.
5. Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento. Il Decano, in tal caso, dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione ed indice il nuovo turno elettorale. In caso contrario, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio.
6. Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.
7. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.
8. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.
9. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.
10. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del Segretario, al Rettore.
11. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario di Dipartimento.

### **Art. 15**

#### **Ricorsi**

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del 2° giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il seggio, con provvedimento definitivo, entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione del

ricorso; tale termine è perentorio.

4. Il seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario di Dipartimento.
9. Il nominativo del Direttore di Dipartimento eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status del candidato eletto.

#### **Art. 16**

#### **Soggetto organizzatore**

1. Il Segretario di Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario di Dipartimento viene affidato il compito di:
  - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
  - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
  - c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
  - d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

#### **ALLEGATO D**

#### **Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento**

##### Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento, nel mese antecedente la scadenza dei mandati di ciascuna rappresentanza, con propria disposizione affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni.

Il provvedimento di indizione deve indicare:

- il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
- il *quorum* per la validità delle votazioni;
- le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
- il numero degli eligendi per ciascuna rappresentanza;
- il numero delle preferenze da esprimere;
- l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

##### Elettorato attivo e passivo

- Personale tecnico-amministrativo

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature. Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:

- a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
- b) fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
- c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, della Legge n. 300/1970;
- d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
- e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all'estero del coniuge ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- g) collocati in aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
- h) distacco presso altre Amministrazioni;
- i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
- j) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.

Esercitano il solo elettorato attivo le unità di personale assegnate ad altre Strutture o Aree dell'Ateneo e distaccate presso il Dipartimento.

Le unità di personale assegnate al Dipartimento e distaccate presso altre Strutture o Aree dell'Ateneo godono dell'elettorato attivo e passivo. In caso di elezione, la posizione di distacco cesserà all'atto dell'insediamento in seno all'organo.

Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che non siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o dalla data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.

Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

#### ➤ **Iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca**

L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data fissata per le votazioni, siano iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento e aventi come supervisor un professore o un ricercatore afferente al dipartimento stesso, con sede amministrativa nell'Ateneo.

L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data di scadenza di presentazione delle candidature, siano iscritti per la prima volta ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento e aventi come supervisor un professore o un ricercatore afferente al dipartimento stesso, con sede amministrativa nell'Ateneo.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

#### ➤ **Titolari di Assegni di Ricerca**

L'elettorato attivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data fissata per le votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

### Membri eleggibili

La consistenza delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, dei titolari di assegni di ricerca e degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento è determinata per come di seguito riportato:

- personale tecnico-amministrativo - il 25 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
- titolari di assegni di ricerca - il 5 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
- iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo - il 5 %, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria.

### Durata della carica e decadenza

Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni.

I rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca durano in carica due anni. I rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca durano in carica un anno.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'organo consiliare. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

Il rappresentante che non partecipi a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

### Seggio elettorale

Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore.

Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del Seggio.

Il Seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

Le operazioni del Seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nonché tra gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca ed i titolari di Assegni di ricerca, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

### Presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, presso la Segreteria del Dipartimento medesimo, entro le ore 12:00 del settimo giorno antecedente la data delle votazioni.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.

Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

### Operazioni di voto

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.

In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.

Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto.

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

#### Operazione di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:

- rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca;
- rappresentanti dei titolari di Assegni di ricerca. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Il Presidente del Seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.

Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.

Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.

In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

Terminato lo spoglio, il Presidente del Seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.

Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è immediatamente trasmesso, sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.

L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

#### Ricorsi

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.

Il ricorso deve essere presentato al Seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.

Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.

Il Seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale conclusivo del Seggio elettorale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso Seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.

Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa, con le medesime modalità, al Segretario del Dipartimento.

I nominativi dei componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, alle strutture e/o agli uffici competenti che provvederanno, ciascuna/o per le parti di rispettiva competenza, a comunicare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

### Soggetto organizzatore

Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:

- a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
- b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'albo del Dipartimento e nel Seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
- d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.

## **ALLEGATO E**

### **Elezione della Giunta**

1. Le elezioni della Giunta sono indette dal Direttore di Dipartimento, che provvede alla nomina del relativo seggio elettorale, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina del Direttore e con almeno quindici giorni di anticipo.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta spetta ai professori di ruolo ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento alla data prevista per la votazione che a tal fine si costituiscono in collegio unico.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non siano in grado di garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato del Direttore in carica prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.
4. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
6. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli universitari. A parità di anzianità di servizio nei ruoli universitari prevale il candidato anagraficamente più anziano.
7. Per la componente del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai rappresentanti delle medesime componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento.
8. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
9. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
10. La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo del Direttore, ad eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni.
11. Per la componente dei professori e dei ricercatori in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima fascia e/o ruolo. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti appartenenti alla medesima fascia e/o ruolo, si procede a nuove elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
12. Per la componente del personale tecnico-amministrativo e degli studenti in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, subentra il primo dei non eletti. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore, ad eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti appartenenti alla medesima categoria, si procede a nuove elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
13. Il componente che non partecipi a più di tre adunanze consecutive della Giunta di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

## **ALLEGATO F**

### **Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio**

## **Art. 1**

### **Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni**

1. Le elezioni dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento, nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Coordinatore.
2. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
3. Qualora il Decano non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

## **Art. 2**

### **Quorum per la validità delle votazioni**

1. Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle eventuali successive votazioni, se vi abbia preso parte almeno il 40 % degli aventi diritto al voto.

## **Art. 3 Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio.
2. L'elettorato passivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio che rivestano la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento. Gli stessi devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
4. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.
5. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
6. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
  - a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
  - b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
  - c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
  - d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
  - e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
  - f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
7. Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori, ai quali sia stato attribuito il titolo di professore aggregato, che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
  - a) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957; collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
  - b) collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 240/2010;
  - c) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04.
8. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
9. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
10. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti

penali per questi crimini.

**Art. 4**  
**Incompatibilità**

1. La carica di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
2. Non sono comunque compatibili più cariche che prevedano indennità a carico del bilancio dell'Università della Calabria.
3. In presenza di cause di incompatibilità, il candidato eletto ha il dovere di rimuovere dette cause, entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica.

**Art. 5**  
**Durata della carica**

1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
2. A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un giorno.
3. L'inizio del mandato del Coordinatore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.

**Art. 6**  
**Seggio elettorale**

1. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
2. Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
5. Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto. Entro il tredicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento.
6. Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
7. Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle segnalazioni.
8. Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dal presente regolamento e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
9. I lavori istruttori del seggio elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento.
10. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
11. Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.

**Art. 7**  
**Candidature**

1. Le candidature, sottoscritte dal candidato, devono essere presentate al Decano entro il tredicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.
2. La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento.
3. I modelli per l'accettazione delle candidature devono essere sottoscritti dagli interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
4. Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
5. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.
6. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento.
7. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle segnalazioni.

**Art. 8**  
**Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

**Art. 9**  
**Insediamiento del seggio elettorale**

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.
2. Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.  
Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale.
5. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

**Art. 10**  
**Diritto al voto**

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

**Art. 11**  
**Operazioni di voto**

1. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
3. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.
4. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
6. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
7. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Sono vietati altri segni e/o indicazioni.
11. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

#### **Art. 12 Schede nulle**

1. Sono nulle:
  - a) le schede non vidimate nelle forme previste;
  - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;
  - c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza;
  - d) le schede che presentino scritture o segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

#### **Art. 13 Chiusura delle votazioni**

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

#### **Art. 14 Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni.
5. Qualora il predetto quorum non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.
6. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.
7. Il Decano dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.
8. In caso contrario, il Presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio.
9. Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.
10. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.
11. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le predette tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.
12. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.
13. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
14. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

#### **Art. 15 Ricorsi**

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il seggio con provvedimento definitivo entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione del ricorso; tale termine è perentorio.
4. Il seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
9. Il nominativo del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status del candidato eletto.

#### **Art. 16 Soggetto organizzatore**

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali. 2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
  - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
  - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;

- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'Albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione nell'apposita sezione della home page del Portale web del Dipartimento;
- d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.